

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "FERRINI – FRANZOSINI"

ISTITUTO TECNICO - settore TECNOLOGICO

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnologie del Legno nelle Costruzioni - Grafica e Comunicazione ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO

Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

ISTITUTO PROFESSIONALE - settore SERVIZI

Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria - Tecnico del Commercio Digitale

Regolamento di Disciplina Come integrato con delibera del Collegio dei Docenti del 08/10/20 e del Consiglio d'Istituto del 30/10/2020

Art. 1 Premessa

Gli alunni sono tenuti a osservare i doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/98 e DPR n. 235/07) e, in caso di infrazione, verranno sottoposti alle sanzioni previste dal presente regolamento disciplinare.

Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti degli allievi che avvengono durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, visite guidate o viaggi di istruzione), che costituiscano infrazione dei loro doveri o siano lesivi dei diritti dei singoli.

La scuola ha il dovere di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano e per indurre l'allievo responsabile a correggerli e a riparare il danno, qualora esistente.

Art. 2 Organi competenti a irrogare sanzioni

Sono organi competenti a irrogare sanzioni disciplinari:

- a. Il singolo docente;
- b. Il Dirigente scolastico o un suo delegato;
- c. Il Consiglio di classe;
- d. Il Consiglio di Istituto.

Per l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto è istituito l'Organo interno di Garanzia.

Art. 2.1 – Provvedimenti di competenza del docente

Qualora riscontri comportamenti scorretti o violazioni del regolamento scolastico, il Docente provvede, secondo la gravità del fatto e a sua discrezione, a richiamare verbalmente lo studente, oppure ad annotare sul registro di classe il richiamo.

Non è ammesso l'allontanamento degli alunni dalla classe.

Il docente ha diritto e dovere di intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche non appartenente al proprio corso e alle proprie classi, allorché sia testimone diretto di comportamenti scorretti.

Art. 2.2 – Provvedimenti di competenza del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono procedere con richiami verbali e ammonizioni scritte.

Art. 2.3 – Provvedimenti di competenza del Consiglio di classe

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il Consiglio di classe è convocato con la presenza di tutti i docenti, dei rappresentanti degli alunni e dei genitori eletti, dell'alunno coinvolto accompagnato dagli esercenti la potestà genitoriale se minorenne. L'alunno maggiorenne partecipa personalmente o, nel caso in cui lo desideri, accompagnato dall'esercente la potestà genitoriale.

Il docente e/o alunno, membro dell'organo interno di garanzia, qualora faccia parte del Consiglio stesso o sia direttamente coinvolto, deve astenersi dal partecipare alla riunione, salvo il tempo strettamente necessario all'eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.

Il Consiglio di classe è competente ad adottare, su richiesta di uno o più dei suoi membri, i seguenti provvedimenti:

- a) Sospensione dalle lezioni, fino a un massimo di quindici giorni;
- b) In alternativa alla sospensione dalle lezioni, definizione delle attività a beneficio della scuola o della comunità;
- c) Deferimento dello studente al Consiglio di Istituto solo in caso di infrazioni di particolare gravità, quando siano stati commessi atti che violano la dignità della persona umana e vi sia pericolo per l'incolumità della persona.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di classe, entro 15 gg., è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 2.4 – Provvedimenti di competenza del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è competente ad adottare i seguenti provvedimenti:

- a) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
- b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con eventuale sospensione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso all'organo interno di garanzia. Per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del Dirigente scolastico, o in sua assenza, del Collaboratore delegato, con procedura d'urgenza. Alla riunione saranno convocati, oltre ai membri del Consiglio di Istituto, lo studente che ha commesso l'infrazione, perché possa essere ascoltato a sua difesa (se minorenne, accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale) e il coordinatore del Consiglio di classe che ha richiesto il provvedimento.

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono immediatamente notificate all'interessato e alla famiglia.

Art. 3 Principi e finalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

In particolare si devono tenere presenti i seguenti principi:

- a. La responsabilità disciplinare è personale;
- b. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e proporzionate alle infrazioni oltre che ispirate al principio della riparazione del danno materiale e immateriale;
- c. Se viene arrecato danno al patrimonio della scuola (locali, arredi, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.) l'alunno responsabile o i suoi genitori dovranno provvedere al risarcimento; nel caso non ci sia un responsabile dichiarato o il colpevole non venga colto in flagrante, tutti gli allievi potenzialmente in grado di aver compiuto il danno dovranno fornire in parti uguali il risarcimento. Se il danno comporta un'operazione di pulizia, questa sarà effettuata dagli studenti responsabili (o dall'intera classe di appartenenza, in assenza di identificazione) secondo modalità concordate con i rispettivi Consigli di classe;

- d. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate, in rapporto alla loro gravità, dal singolo docente, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto;
- e. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale;
- f. Dei provvedimenti disciplinari assunti sarà data comunicazione scritta alla famiglia;
- g. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni;
- h. Nella scelta della sanzione sono tenute in considerazione le seguenti condizioni aggravanti: recidiva, pericolosità sociale, rilevanza penale, pericolo per l'incolumità delle persone;
- i. Nel comminare le sanzioni si farà appello alle attenuanti che si riferiscono a particolari situazioni di disagio dello studente e all'assenza di precedenti;
- j. È offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica come ad esempio: pulizia/ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati, pulizia del giardino e/o delle palestre, attività di studio a favore della classe, o quant'altro il Consiglio di Classe riterrà opportuno, sentito se necessario, il RSPP;
- k. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione;
- 1. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio. Le sanzioni più gravi implicano, al momento dell'assegnazione del credito scolastico, l'attribuzione del punteggio minimo entra la banda di oscillazione prevista.

Nessuna infrazione alle norme del Regolamento di Istituto può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina.

In alternativa all'allontanamento dalla comunità scolastica, qualora anziché l'effetto sanzionatorio si ritenga prevalente la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con il contesto scolastico, si può prevedere:

- Obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- Obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
- Mancata partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Art. 4 Sanzioni disciplinari

Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra esposti, l'organo competente potrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

Infrazione	Sanzione	Organo competente
a) Negligenza nel rispetto dei doveri scolastici		
(mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, assenza		
ingiustificata) e allontanamento arbitrario dalla classe	Nota disciplinare e/o	Docente
b) Comportamento che sia di ostacolo al regolare	ammonizione scritta,	
svolgimento dell'attività didattica anche a distanza	tenendo presente la	Dirigente scolastico
c) Comportamento maleducato e scorretto	gravità del	
d) Accesso alle Aule Speciali, Laboratori, Sala	comportamento	
Insegnanti, Palestra, senza autorizzazione		
e) Uso di espressioni ineducate e aggressive		
f) Uso improprio del cellulare durante lo svolgimento		
dell'attività didattica		
g) Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico		
e all'attività didattica a distanza		

h) Comportamenti recidivi nelle infrazioni di cui sopra i) Offese verbali contro studenti, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici j) Danneggiamento di qualsiasi locale, arredo o bene della scuola k) Molestie operate con spintoni, calci, schiaffi ai danni di uno o più studenti l) Denigrazioni e/o comportamenti discriminatori a danno di uno o più studenti m) Azioni che possano danneggiare l'immagine dell'Istituzione scolastica anche attraverso l'uso improprio dei social n) azioni che possano ledere l'immagine e la dignità della persona anche attraverso uso improprio degli strumenti tecnologici o) Allontanamento arbitrario dall'Istituto p) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza q) uso delle piattaforme online messe a disposizione dall'istituto utilizzando credenziali di accesso altrui	Sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di Classe
r) Comportamento palesemente lesivo delle norme di sicurezza in riferimento all'emergenza COVID-19, descritte nel Patto di corresponsabilità	In base alla gravità dell'infrazione: da ammonimento a sospensione da 1 a 10 giorni	Consiglio di Classe
s) Linguaggio ingiurioso, offensivo, intimidatorio, discriminatorio. Comportamento violento. Lesioni fisiche. Offese e ingiurie nei confronti del Dirigente e di tutto il personale scolastico.	Sospensione da 11 a 15 giorni	Consiglio di classe
t) Uso e spaccio di sostanze stupefacenti. u) Atti violenti e molestie, anche di natura sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.	Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni	Consiglio di Istituto
 v) Comportamenti che configurino reati e che rappresentino un pericolo per l'incolumità della persona. z) Infrazioni di cui alle lettere s), t), u) commesse con aggravanti (reiterazione). 	Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni. Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato	Consiglio di Istituto

Art. 5 Procedura sanzionatoria

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina dell'I.I.S. "Ferrini-Franzosini" di Verbania, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti) fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento.

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti:

- Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente minorenne interessato, se convocato, può partecipare a tale momento assistito dai genitori. L'interessato deve presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato.
- Il secondo momento è finalizzato alla decisione da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro 10 giorni. Se lo studente è minorenne, la comunicazione è rivolta alla famiglia.

Art. 5 BIS Procedura sanzionatoria in DAD

Integrazione con delibera del Collegio dei Docenti del 05/11/2020 e del Consiglio d'Istituto del 30/10/2020.

Per il tempo di durata della "Didattica a distanza", viene prevista una procedura più snella nel caso si rilevino infrazioni e si debba procedere con l'irrogazione della sanzione disciplinare.

Fasi della procedura:

- 1. segnalazione scritta del docente di quanto accaduto;
- 2. confronto telefonico del dirigente scolastico con alunno e genitori;
- 3. coinvolgimento del docente coordinatore di classe;
- 4. sanzione a cura del Dirigente scolastico.

Art. 6 Conversione delle sanzioni

A discrezione del Consiglio di classe, lo studente può optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Art. 7 Impugnazioni – Ricorso all'Organo interno di Garanzia

È consentito impugnare i provvedimenti disciplinari facendo ricorso all'Organo di Garanzia.

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi in considerazione.

Ricevuto il ricorso, il Presidente procede a raccogliere il dossier istruttorio, che costituirà la base della discussione della delibera dell'Organo di Garanzia.

Alla riunione dell'Organo sarà chiamato a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di altro personale, anch'egli sarà chiamato a partecipare alla seduta.

Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza secondo modalità concordate tra la Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

Art. 8 Organo di Garanzia

Le funzioni dell'Organo sono le seguenti:

- Prevenire e affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;
- Esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto all'irrogazione di una sanzione a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto dai seguenti membri:

- un docente eletto in Consiglio di Istituto
- un genitore eletto in Consiglio di Istituto
- uno studente maggiorenne eletto in Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto ad eccezione della componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale.

Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia, tranne il Dirigente scolastico, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

Il Regolamento di disciplina è stato:

- adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2018.
- approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 novembre 2018.

Il Regolamento di disciplina è stato integrato

- Dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 gennaio 2019.
- Dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29 gennaio 2019.

Il Regolamento di disciplina è stato integrato

- Dal Collegio dei Docenti nella seduta del 08 ottobre 2020.
- Dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 ottobre 2020.
- Dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05 novembre 2020.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Nadia Tantardini

Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa